

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 20 ottobre 2001, n. 245

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). [Testo unico Edilizia]
Il termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30.06.2003 dall'art. 2 D.L. 20.06.2002, n. 122, convertito dalla L. 01/08.2002 n. 185, ad esclusione del capo V che al contrario entra in vigore a decorrere dal 01.07.2005 in virtù dell'art 19 quater, D.L. 09.11.2004, n. 266, convertito dalla L. 27.12.2004 n. 306

PARTE I Attività edilizia - TITOLO II Titoli abilitativi - CAPO II Permesso di costruire - SEZIONE III Procedimento

Articolo 20

(R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. (2)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. (10)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (3)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

[5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di

servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.] (4)

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (5)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. (8)

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (9)

[9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.] (7)

[10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5 -bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.] (6)

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

(1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 13, comma 2, D.L. 22.06.2012, n. 83 come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187, S.O. n. 171) con decorrenza dal 12.08.2012, e poi dall'art. 3, D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 con decorrenza dal 11.12.2016.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 13, comma 2, D.L. 22.06.2012, n. 83 come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187, S.O. n. 171) con decorrenza dal 12.08.2012, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30.06.2016, n. 127

con decorrenza dal 28.07.2016 ed applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(4) Il presente comma inserito dall'art. 13, comma 2, D.L. 22.06.2012, n. 83 come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187, S.O. n. 171) con decorrenza dal 12.08.2012, è stato poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30.06.2016, n. 127 con decorrenza dal 28.07.2016 ed applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(5) Il presente comma prima sostituito dall'art. 13, comma 2, D.L. 22.06.2012, n. 83 come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187, S.O. n. 171) con decorrenza dal 12.08.2012, è stato poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30.06.2016, n. 127 con decorrenza dal 28.07.2016 ed applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(6) Il presente comma prima sostituito dall'art. 13, comma 2, D.L. 22.06.2012, n. 83 come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134 (G.U. 11.08.2012, n. 187, S.O. n. 171), è stato da ultimo abrogato dall'art. 30, D.L. 21.06.2013, n. 69, con decorrenza dal 22.06.2013 e con applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del presente Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

(7) Il presente comma così sostituito prima dall'art. 30, D.L. 21.06.2013, n. 69, con decorrenza dal 22.06.2013 e con applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del presente Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e poi dall'art. 54, L. 28.12.2015, n. 221 con decorrenza dal 02.02.2016, è stato abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30.06.2016, n. 127 con decorrenza dal 28.07.2016 ed applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 133 con decorrenza dal 13.09.2014, convertito in legge dalla L. 11.11.2014, n. 164 con decorrenza dal 12.11.2014.

(9) Il presente comma prima sostituito dall'art. 30, D.L. 21.06.2013, n. 69, con decorrenza dal 22.06.2013 e con applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del presente Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, poi dall'art. 54, L. 28.12.2015, n. 221 con decorrenza dal 02.02.2016, è stato poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30.06.2016, n. 127 con decorrenza dal 28.07.2016 ed applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(10) Il presente comma è stato inserito dall'art. 3, D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 con decorrenza dal 11.12.2016.